



CITTA' DI TORINO



Direzione
Generale
SPETTACOLO



Avviso Pubblico

'Circoscrizioni, che spettacolo... dal vivo! 2026'

FAQ



CITTA' DI TORINO



Direzione
Generale
SPETTACOLO

A. REQUISITI SOGGETTIVI

- 1) Un ente che partecipa come partner di un altro progetto, può presentarsi in un secondo come fornitore di servizi?

Ogni ente può candidarsi per un solo progetto e in una sola sezione, sia come capofila sia come partner. Tuttavia, questo non vieta che lo stesso ente possa partecipare a un altro progetto come fornitore di servizi. È importante distinguere correttamente tra partner di progetto e prestatore di servizi, secondo quanto previsto dall'Avviso e dallo schema di accordo di partenariato.

- 2) Come deve essere interpretata la definizione di “media annua di giornate lavorative” nel triennio 2023–2025?

Va interpretata nel senso che non serve raggiungere una soglia minima ogni anno, ma è obbligatorio aver effettuato versamenti in tutti e tre gli anni e rispettare la media complessiva richiesta nel periodo 2023–2025.

- 3) È possibile attivare un partenariato con un soggetto avente sede al di fuori del Comune di Torino, il quale intende partecipare come capofila al “Bando Periferie” promosso dal MiC nella propria città di appartenenza?

È possibile attivare un partenariato con un soggetto con sede fuori dal Comune di Torino, anche se partecipa come capofila al “Bando Periferie” nella propria città. Le attività previste nel progetto su Torino devono chiaramente svolgersi nel territorio torinese ed essere distinte e autonome rispetto a quelle realizzate dall'ente nel proprio territorio.

- 4) I requisiti di cui all'art. 2 devono essere posseduti singolarmente da ogni soggetto facente parte del partenariato o basta che siano soddisfatti complessivamente?

I requisiti previsti dall'art. 2 devono essere posseduti singolarmente da ciascun soggetto del partenariato. L'Avviso specifica infatti che sia il soggetto proponente/capofila sia ogni partner devono possedere i requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda. Non è quindi sufficiente che i requisiti siano soddisfatti complessivamente dal partenariato.

- 5) Un'associazione che riceve nel triennio 2025-2027 partecipa come partner formale di progetto nell'ambito del FNSV può essere considerata tra gli organismi ammessi a finanziamento FNSV indicati all'art. 2 punto 1) dell'avviso?

No. Secondo il parere del MiC, gli enti partner di progetto nell'ambito FNSV non sono



CITTA' DI TORINO



Direzione
Generale
SPETTACOLO

assimilabili agli assegnatari diretti del fondo e quindi non rientrano tra gli organismi ammessi indicati all'art. 2 punto 1) dell'avviso.

- 6) Si chiede conferma che i requisiti indicati all'art. 2 punto 1) e 2) siano alternativi e quindi se essere già beneficiari del Fondo è di per sé sufficiente per partecipare, senza dover soddisfare anche l'altro requisito.

Sì, i due requisiti sono alternativi e non cumulativi, quindi è sufficiente rientrare in una sola delle categorie indicate ai punti 1) e 2) dell'art. 2 dell'avviso.

- 7) Nel caso in cui un soggetto abbia versato contributi con la media delle giornate lavorative richiesta dall'Avviso, ma tali contributi risultino versati all'INPS e non al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, il soggetto può comunque essere considerato ammissibile come capofila o partner?

Purtroppo, secondo quanto previsto dall'Accordo di Programma con il Ministero e, di conseguenza, dall'Avviso attuativo della Città, il requisito della professionalità — nel caso in cui non si tratti di un organismo finanziato dal FNSV — può considerarsi soddisfatto esclusivamente in presenza di versamenti effettuati a favore del *Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo*. Non risultano pertanto sufficienti, ai fini del possesso del requisito, i contributi versati ad altre casse previdenziali.

- 8) Quale documentazione occorre avere a comprova dei versamenti richiesti ai sensi dell'art. 2 comma 1 punto 2) dell'avviso?

Ricordando che i documenti presentati a comprova devono riferirsi a tutti e tre gli anni del triennio precedente (2023, 2024 e 2025 - vedi FAQ n. 2 della presente sezione), si specifica che dalla documentazione di comprova deve risultare chiaramente che i versamenti siano stati effettuati a favore del Fondo Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo. Nel caso di versamento indiretto, è necessario che l'ente disponga di idonea documentazione oggettiva (quali, a titolo esemplificativo, contratti di lavoro, estratto conto contributivo, ecc.) dalla quale si evinca chiaramente:

- ***l'avvenuto versamento indiretto degli oneri, in quanto spettanti al lavoratore;***
- ***la destinazione specifica al Fondo Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo;***
- ***l'equivalenza in termini di giornate lavorative.***



CITTA' DI TORINO



Direzione
Generale
SPETTACOLO

B. REQUISITI E CONTENUTI PROGETTUALI

- 1) L'elemento obbligatorio dell'accompagnamento professionale può ritenersi soddisfatto con la messa a disposizione e il supporto di artisti in residenza?

L'accompagnamento alla professionalità non coincide con la semplice messa a disposizione o il supporto di artisti in residenza. Secondo l'art. 3 dell'Avviso, l'accompagnamento è soddisfatto solo se il soggetto proponente:

- **seleziona il numero minimo richiesto di giovani under 35 (artisti, tecnici o amministrativi-organizzativi);**
- **garantisce a ciascuno almeno 40 ore retribuite di coinvolgimento nelle attività progettuali, nel rispetto dei contratti di categoria;**
- **prevede un affiancamento concreto finalizzato all'apprendimento delle dinamiche artistiche, tecniche o organizzative del progetto.**

Il sostegno alla creatività emergente tramite residenze è invece un aspetto distinto, che può essere valorizzato nell'ambito del criterio di selezione 2B (grado e modalità di sostegno alla creatività emergente), ma non sostituisce l'obbligo di accompagnamento professionale previsto dall'art. 3.

- 2) Le attività avviate prima del 15/6/2026 sono candidabili?

No, le attività avviate prima del 15 giugno 2026 non sono candidabili. Se inserite in un progetto più ampio già avviato, possono essere scorporate e sarà possibile candidare solo le attività progettuali che iniziano a partire dal 15/06/2026.

- 3) Possono intendersi come eventi aperti al pubblico ai sensi dell'art. 3 dell'avviso, anche gli eventi realizzati nell'ambito di circoli e pertanto destinati ai soci?

No, gli eventi realizzati nell'ambito di circoli possono essere considerati aperti a un pubblico generico solo se viene richiesta e ottenuta un'apposita autorizzazione per l'accesso anche ai non soci. È necessario verificare preventivamente modalità, requisiti e tempistiche presso gli uffici competenti della Città.

- 4) In relazione agli eventi previsti nell'ambito del Bando Circoscrizioni – Spettacolo dal vivo 2026, è prevista una percentuale massima di eventi che possono essere riservati ai soci dell'associazione organizzatrice?

Non è stabilita una percentuale massima di eventi che possa essere riservata ai soci dell'associazione. Tuttavia, è necessario garantire un numero minimo di eventi aperti al pubblico generico, secondo quanto previsto per ciascuna sezione di candidatura dall'art. 3 dell'Avviso pubblico.



CITTA' DI TORINO



Direzione
Generale
SPETTACOLO

5) In merito al “Coinvolgimento del territorio” ex. art. 3: è possibile svolgere il numero minimo di interventi previsti in un unico spazio?

Sì, purché si rispetti il numero minimo di interventi da svolgere per la sezione di partecipazione.

6) In riferimento al requisito progettuale relativo al “coinvolgimento del territorio”, si chiede se siano ammissibili interventi realizzati presso spazi di protagonismo giovanile, quali ad esempio Off Topic o circoli affiliati ARCI.

Ai sensi dell’Avviso, il requisito del “coinvolgimento del territorio” prevede la realizzazione di attività presso strutture territoriali e socio-assistenziali, quali a titolo esemplificativo biblioteche civiche, presidi del progetto “La Cultura dietro l’angolo”, ospedali, residenze per anziani e istituti penitenziari. Pertanto, spazi di protagonismo giovanile quali Off Topic o circoli affiliati ARCI, pur configurandosi come luoghi di aggregazione culturale, non possono essere considerati riconducibili alle strutture territoriali/socio-assistenziali indicate dall’Avviso, salvo il caso in cui rientrino formalmente tra i presidi del progetto “La Cultura dietro l’angolo”.

7) Per le attività di circo contemporaneo svolte in strutture chiuse, senza installazione di chapiteau, si applicano comunque i limiti temporali previsti dall’art. 4 dell’avviso (1° luglio - 15 novembre)?

No. I limiti temporali indicati dall’art. 4 si riferiscono esclusivamente ai casi in cui le attività di circo contemporaneo prevedono il montaggio di chapiteau sul territorio cittadino. Qualora invece le attività si svolgano in strutture chiuse, si applicano i termini generali previsti dall’avviso, 15 giugno - 31 dicembre 2026.

8) In merito al requisito progettuale obbligatorio dell’accompagnamento alla professionalità, è richiesto che i soggetti beneficiari siano residenti a Torino?

No, non è necessario che siano residenti a Torino.

9) È possibile realizzare attività in strutture situate al di fuori della città di Torino?

No, non è possibile: tutte le attività devono svolgersi esclusivamente all’interno del territorio comunale, ad eccezione dell’area centrale esclusa, come indicato nella mappa allegata.

10) Oltre alla programmazione di spettacoli dal vivo, è possibile inserire anche laboratori e mostre?



CITTA' DI TORINO



**Direzione
Generale
SPETTACOLO**

Come specificato agli artt. 1 e 3, i laboratori sono ammissibili se riferiti alle arti performative (teatro, musica, danza e circo contemporaneo). Le mostre, invece, non sono candidabili (in quanto rientranti tra le attività non candidabili ai sensi dell'art. 3 - "attività attinenti ad altre discipline artistiche"), salvo che presentino una chiara integrazione con le arti performative.

C. CRITERI DI VALUTAZIONE

- 1) È prevista una commissione tecnica di valutazione e verrà pubblicata la sua composizione?
Sì, è prevista una commissione tecnica di esperti per la valutazione dei progetti. Alla scadenza del termine di presentazione delle proposte verrà nominata la commissione e sarà pubblicato l'atto di nomina con composizione e curricula.

D. BUDGET ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 1) È corretto che l'acquisto di piccole attrezzature per la realizzazione del progetto è possibile fino ad un importo massimo di 1500,00 euro?
Sì, ai sensi dell'art. 6, le spese sostenute per l'acquisto di beni mobili durevoli ed inventariabili - strettamente necessari all'espletamento delle attività progettuali e che rimangono in uso del beneficiario per le stesse attività anche al termine del progetto - sono ammissibili per l'intera spesa sostenuta, nella misura massima di Euro 1.500,00 per la sezione MICRO.

E. ALTRO